



SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

IL RESPONSABILE

GIOVANNI SANTANGELO

SERVIZIO VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL PAESAGGIO

E DEGLI INSEDIAMENTI STORICI

IL RESPONSABILE

GIANCARLO POLI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

PG.2010. 0268675

del 02/11/2010

Al Sindaco del Comune

di Zocca



Al Responsabile del Servizio

Urbanistica-Edilizia Privata-Ambiente

del Comune di Zocca

LL. SS.

Oggetto: Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale art. 19 delle Norme di attuazione del PTPR - Risposta a richiesta di parere.

In riferimento alla nota del 16/8/2010, prot. n. 6033, con la quale si chiede l'interpretazione sull'applicazione dell'art. 19 del PTPR, relativo alle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", e in particolare in merito agli interventi ammessi in tali aree da parte di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, si rileva quanto segue.

Dalla lettura dell'art. 19, comma 8, lett. c), risulta chiaro che nelle zone assoggettate alla specifica tutela, in quanto di particolare interesse paesaggistico-ambientale, sia ammessa la realizzazione di strutture strettamente connesse sia alla conduzione del fondo sia alle esigenze abitative esclusivamente nel caso in cui siano attuati da "soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari".

La norma del PTPR ha l'obiettivo di tutelare zone del territorio regionale cui viene riconosciuto un particolare interesse paesaggistico e ambientale in quanto aree a prevalente destinazione agricola, ma con presenza di forti caratteri di naturalità che devono essere salvaguardate. Per questo motivo, le attività ammesse dall'art. 19 risultano

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna

tel 051.527.6049
fax 051.527.6895

Email: paesaggio@regione.emilia-romagna.it

PEC: paesaggio@postacert.regione.emilia-romagna.it

particolarmente circoscritte, proprio al fine di difenderne le caratteristiche precipue che ne hanno determinato la tutela paesaggistica da parte del PTPR. Sono fatte salve soltanto quelle attività che si ritengono indispensabili all'esercizio della conduzione del fondo o alle esigenze abitative di coloro che risultano "imprenditori agricoli a titolo principale".

Pertanto, alla luce dell'applicazione della normativa del PTPR e delle sue finalità e limitazioni, è opportuno verificare se, oltre all'imprenditore agricolo a titolo principale (espressamente richiamato dall'art. 19), possano individuarsi altri soggetti che posseggano requisiti e condizioni per essere legittimati ad effettuare gli interventi edilizi previsti dalla medesima disposizione.

La figura dell'*imprenditore agricolo professionale*, cosiddetto IAP, (ex imprenditore agricolo a titolo principale) è delineata dall'art. 1 del D.Lgs. 29/3/2004, n. 99¹, in base al quale, perché possa riconoscersi tale qualifica, i soggetti interessati devono rispettare contemporaneamente i seguenti requisiti:

- dedicare, direttamente o in qualità di socio di società, alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;
- ricavare da tali attività almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;
- essere in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999².

Risulta evidente che la norma sottolinea, quale tratto saliente della figura di *imprenditore agricolo professionale*, lo svolgimento, in via continuativa e redditizia non saltuaria, di una attività agricola, direttamente o come socio di società, dando fondamentale rilievo allo stretto legame funzionale tra il soggetto che esercita l'attività e il fondo agricolo.

Lo stesso legame funzionale è riconoscibile anche in altre figure di soggetti che, pur non essendo qualificabili come IAP alla stretta interpretazione della norma, possono essere ricondotti alla medesima nozione. In specifico, si fa riferimento alle seguenti figure:

1. il **coltivatore diretto**, ossia la persona fisica che, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 maggio 1982, n. 203, coltiva il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole.

2. il **proprietario conduttore**, ossia la persona fisica o giuridica che, pur essendo priva dei requisiti necessari al fine della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, esercita sul proprio fondo l'attività agricola e le cosiddette attività connesse

¹ La stessa disposizione definisce anche i requisiti per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale nel caso delle società di persone e cooperative e nel caso di società di capitali.

² "Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti." Pubblicato nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 160, è entrato in vigore il 3 luglio 1999.

di cui all'art. 2115 c.c., a condizione che risulti iscritto all'anagrafe delle aziende agricole di cui al Regolamento regionale 15 settembre 2003, n. 17 "Disciplina dell'anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", iscrizione necessaria al fine di intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione, e abbia partita IVA con indicazione dell'attività agricola svolta.

Quindi, mentre la figura del coltivatore diretto è puntualmente definita dalla citata normativa statale, rilevando lo stretto rapporto con il fondo richiesto dalla disciplina sullo IAP, la figura del proprietario conduttore può essere egualmente assimilata esclusivamente dove il soggetto sia iscritto alla citata anagrafe regionale e abbia aperto la partita IVA per lo svolgimento di attività agricola.

Tale interpretazione della normativa del PTPR risponde all'evoluzione della disciplina urbanistica regionale, la quale consente, nel territorio rurale, la realizzazione di nuove costruzioni solo se sono funzionali alla conduzione del fondo da parte di aziende agricole (art. A-21 della L.R. n. 20 del 2000). Pertanto, si deve ritenere che, oltre all'*imprenditore agricolo professionale*, anche i soggetti classificabili quali *coltivatore diretto* e *proprietario conduttore*, in quanto titolari di azienda agricola e assimilabili per questo alla figura dello IAP di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 2004, siano legittimati alla realizzazione delle strutture di cui all'art. 19, comma 8, lett. c), delle Norme Tecniche di Attuazione del PTPR, in quanto soddisfano la relazione imprescindibile tra il soggetto che esercita l'attività e il fondo agricolo richiesta dalla disciplina specifica.

È chiaro, al contrario, che la facoltà di realizzare le strutture di cui al citato art. 19, comma 8, lett. c), delle NTA del PTPR, non è ammissibile - e deve essere oggetto di diniego da parte dell'Amministrazione comunale - per i soggetti che non rientrano nelle categorie sopra specificate, nonostante detengano la proprietà o la piena disponibilità del fondo, e pur svolgendo attività che, in senso lato, possano considerarsi di tipo agricolo.

Giovanni Santangelo


Giancarlo Poli
